

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La legge di conversione del D.L n. 77/2021 ha introdotto l'articolo 11-bis, il quale contiene disposizioni in materia di *produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi delle amministrazioni pubbliche*, ai fini dell'attuazione del PNRR.

In particolare, ai sensi del citato art. 11-bis, l'*Istituto nazionale di statistica-ISTAT* è chiamato a produrre (anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al *Sistema statistico nazionale - SISTAN*<sup>1</sup>) le informazioni statistiche necessarie per rispondere, *mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagare*:

- alle esigenze informative relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- alla gestione della fase di ripresa;
- alla necessità di disporre di statistiche ufficiali tempestive, in grado di soddisfare i nuovi fabbisogni informativi.

La produzione di tali informazioni statistiche, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva, *utilizza ed integra le informazioni provenienti da archivi amministrativi e i dati di indagine*. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati in questione sono tenute a consentire all'ISTAT l'accesso a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute. Sono escluse da questo obbligo di condivisione:

- la banca dati detenuta dal *Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno* (di cui all'art. 8, L. 1° aprile 1981, n. 121)<sup>2</sup>;
- la *banca dati nazionale unica della documentazione antimafia*, istituita dall'art. 96 del *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

<sup>1</sup> Il *Sistema statistico nazionale (SISTAN)* è stato istituito dal D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e costituisce la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Fanno parte del SISTAN:

- l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);
- gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, delle camere di commercio, dei comuni, singoli o associati;
- gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico.

Il SISTAN opera attivamente all'interno del Sistema statistico europeo (SSE).

<sup>2</sup> Si tratta del Centro elaborazione dati, per la raccolta, la classificazione, l'analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia.

Tali operazioni, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimenti del Presidente dell'ISTAT – da pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto – in cui sono specificati:

- gli scopi perseguiti;
- i tipi di dati trattati;
- le fonti amministrative utilizzate;
- le operazioni eseguibili;
- le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
- i tempi di conservazione;
- le risorse richieste.

Nel caso in cui il trattamento dei dati coinvolga anche dati personali<sup>3</sup> i provvedimenti del Presidente dell'ISTAT per l'individuazione delle operazioni di trattamento sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni prescritte dalla normativa europea<sup>4</sup> mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

I dati, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti che possono accedere al SISTAN (ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea EUROSTAT), nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché agli altri soggetti che fanno parte o partecipano al *Sistema statistico nazionale* secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del SISTAN.

<sup>3</sup> Si tratta dei dati personali individuati dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In particolare, l'art. 9 detta le condizioni per il trattamento dei dati personali stabilendo, in via generale al par. 1, il divieto di *trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona* (fatti, comunque, salvi i casi di deroga previsti dal paragrafo successivo), mentre il successivo art. 10 prevede che il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati possa avvenire *soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati*.

<sup>4</sup> Artt. 13 (*Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*) e 14 (*Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 11- <i>bis</i> , D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Basi di dati, <i>database</i>
<b>Voci di glossario</b>	Basi di dati, SISTAN